

**CIRCOLARE ESPLICATIVA**  
**“FONDO PER L'INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA E PESCA”**  
**(LEGGE 29 DICEMBRE 2022 N. 197, ARTICOLO 1 COMMA 428 E SS)**

**29 AGOSTO 2023**

## PREMESSA

I Ministeri dell'Agricoltura e dell'Economia, lo scorso 9 agosto, hanno approvato un decreto che incentiva i progetti innovativi delle imprese dei comparti agricoltura, pesca e acquacoltura.

Il bando del MASAF per gli incentivi per l'innovazione in agricoltura mira a sostenere la **realizzazione e lo sviluppo di progetti di innovazione finalizzati all'incremento della produttività** nei settori dell'agricoltura, **della pesca e dell'acquacoltura attraverso la diffusione delle migliori tecnologie disponibili per la gestione digitale dell'impresa, per l'utilizzo di macchine, di soluzioni robotiche, di sensoristica e di piattaforme e infrastrutture 4.0, per il risparmio dell'acqua e la riduzione dell'impiego di sostanze chimiche, nonché per l'utilizzo di sottoprodotti.**

## SOGGETTO GESTORE BANDO

L'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare "ISMEA" è individuato quale soggetto al quale sono demandate le attività di istruttoria, concessione, erogazione, monitoraggio e controllo relative agli interventi di cui al presente Bando.

## SOGGETTI AMMISSIBILI ALLA COMPENSAZIONE E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

Possono essere ammesse ai benefici del presente decreto le PMI singole o associate, ivi comprese le loro cooperative e associazioni, che:

- a) risultano iscritte al registro delle imprese con la qualifica di "impresa ittica" ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4;
- b) risultano attive da almeno due anni alla data di presentazione della domanda;
- c) hanno sede operativa nel territorio nazionale;
- d) non risultano imprese in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18, del Regolamento GBER;
- e) **effettuano Investimenti in innovazione tecnologica di importo non inferiore a 10.000,00 euro e non superiore a 500.000,00 euro;**
- f) non rientrano tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea.

**Gli investimenti non possono essere effettuati prima della data di presentazione della domanda.**

## INTERVENTI AMMISSIBILI

Gli interventi ammissibili riguardano l'acquisto e/o installazione di:

- a) **attrezzature di bordo volte alla riduzione dell'emissione di sostanze inquinanti o gas a effetto serra nonché ad aumentare l'efficienza energetica dei pescherecci.**

In tale categoria possono rientrare a titolo esemplificativo le seguenti categorie di spese:

- investimenti in meccanismi di stabilità (es. chiglie di rollio e prue a bulbo, che contribuiscono a migliorare la tenuta in mare e la stabilità);
- impiego di antivegetativi atossici (es. la ramatura, per ridurre l'attrito);
- mezzo di governo, quali sistemi di comando del mezzo di governo e timoni multipli per ridurre l'attività di timoneria in funzione delle condizioni meteomarine;
- eliche a efficienza energetica, assi compresi (es. elica a pale orientabili);

- catalizzatori;
  - generatori a efficienza energetica, ad esempio alimentati a idrogeno o a gas naturale;
  - elementi di propulsione a energia rinnovabile, quali vele, aquiloni, pale eoliche, turbine o pannelli solari;
  - eliche di prua;
  - conversione di motori ai biocarburanti;
  - econometri, sistemi di gestione del combustibile e sistemi di monitoraggio;
  - investimenti in mantelli per migliorare il sistema di propulsione;
  - investimenti nel miglioramento dei sistemi di refrigerazione, di congelamento o di isolamento termico delle navi;
  - investimenti nella promozione del riciclo del calore sulla nave, mediante recupero e riutilizzo per altre operazioni ausiliarie di bordo.
- b) **attrezzi da pesca innovativi e selettivi;**
- c) **strumenti e attrezzature innovative di bordo che migliorano la qualità dei prodotti della pesca;**
- In tale categoria possono rientrare a titolo esemplificativo le seguenti categorie di spese:
- macchine per il trattamento del pescato;
  - macchine per la fabbricazione del ghiaccio;
  - impianti e celle frigorifere;
  - ristrutturazione e isolamento della stiva (senza aumento della stazza);
  - acquisto di macchinari, attrezzature per la lavorazione, la prima trasformazione, conservazione, confezionamento, etichettatura e commercializzazione/vendita diretta dei prodotti della pesca, incluse quelle per il trattamento degli scarti e delle catture indesiderate da destinare a consumo non umano.
- d) macchinari, strumenti e attrezzature per l'acquacoltura utili alla riduzione dell'impatto negativo o l'accentuazione degli effetti positivi sull'ambiente, nonché l'uso più efficiente delle risorse utilizzate nel processo;
- e) macchinari, strumenti e attrezzature volti all'ottenimento di una considerevole riduzione nell'impatto delle imprese dell'acquacoltura sull'utilizzo e sulla qualità delle acque, in particolare tramite la riduzione del quantitativo utilizzato d'acqua o di sostanze chimiche, antibiotici e altri medicinali o il miglioramento della qualità delle acque in uscita, anche facendo ricorso a sistemi di acquacoltura multitrofica ovvero che aumentino l'efficienza energetica e favoriscano l'utilizzo delle fonti rinnovabili.

**I beni agevolabili devono essere nuovi di fabbrica.**

## **RISORSE FINANZIARIE**

Per la concessione delle agevolazioni di cui al presente decreto sono destinati **75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.**

## **ENTITÀ DEL CONTRIBUTO**

Il contributo concedibile è quantificato applicando al massimale di aiuto previsto le percentuali di cui alla seguente tabella:

IMPORTO AMMISSIBILE PER CUI SI CHIEDE IL CONTRIBUTO (€)	PERCENTUALE MASSIMA DI CONTRIBUTO PUBBLICO
fino a € 100.000,00 di investimento complessivo	75%
da € 100.001,00 a € 200.000,00 di investimento complessivo	65%
da € 200.001,00 a € 300.000,00 di investimento complessivo	55%
da € 300.001,00 a € 500.000,00 di investimento complessivo	45%

**Le imprese di Pesca possono fruire della garanzia di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, fino all'80% del valore nominale del Finanziamento Bancario. Per il rilascio delle predette garanzie, nei limiti del 25% del massimale di aiuto previsto pari al 50%, possono essere concessi contributi diretti all'abbattimento del costo delle commissioni di garanzia, quantificate attraverso il metodo di calcolo ISMEA per il rilascio di garanzie dirette a condizioni di mercato approvato con decisione C (2022) 898 della Commissione europea in data 18 febbraio 2022, relativa al caso SA.100837 (2021/N).**

In nessun caso, la copertura fornita dal contributo a fondo perduto di cui alla tabella precedente e dal Finanziamento Bancario può superare il 95% del Costo Ammissibile.

#### **EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI**

L'erogazione del contributo a fondo perduto ha luogo, in un'unica soluzione, su un conto corrente intestato esclusivamente al soggetto beneficiario che deve rendicontare i costi sostenuti mediante invio delle relative fatture quietanzate.

In alternativa, il soggetto beneficiario può disporre che il pagamento del contributo sia eseguito, in nome e per proprio conto, da ISMEA direttamente al fornitore. In tal caso, l'erogazione avviene a titolo di saldo, previa dimostrazione dei giustificativi di spesa per la quota di costo non coperta da contributo.

#### **PRESENTAZIONE E ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE**

Gli interventi sono attuati con una **procedura a sportello, previa pubblicazione di un avviso relativo all'apertura del portale dedicato alla ricezione delle domande e contenente le istruzioni operative.**

Le domande di accesso alle agevolazioni sono esaminate da ISMEA secondo l'ordine cronologico di presentazione e devono indicare il nome e le dimensioni dell'impresa, la sua localizzazione e l'elenco dei beni agevolabili, con l'indicazione del relativo costo al netto dell'IVA.

Il procedimento istruttorio deve essere concluso, da parte di ISMEA, entro il termine di trenta giorni dalla data di presentazione della domanda ovvero dalla data di ricezione della eventuale documentazione integrativa richiesta.

**Entro dodici mesi dalla data di comunicazione della delibera di ammissione alle agevolazioni, i soggetti beneficiari trasmettono ad ISMEA la documentazione giustificativa dell'investimento effettuato.**

**I soggetti beneficiari si obbligano a stipulare idonee polizze assicurative, a favore di ISMEA sui beni agevolati.**

#### **VINCOLI**

I beni oggetto delle agevolazioni sono vincolati all'esercizio dell'attività condotta dal soggetto beneficiario per un periodo minimo di cinque anni. I beni sostitutivi di quelli ammessi all'agevolazione e deperiti od obsoleti di analoga o superiore quantità e/o qualità sono altresì vincolati all'esercizio dell'impresa per lo stesso periodo; in caso di sostituzione per deperimento o obsolescenza, il beneficiario ha l'obbligo di comunicarne il piano di ammodernamento a ISMEA che, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, può esprimere motivato avviso contrario a tutela dell'intervento agevolato.

L'attività condotta dal soggetto beneficiario deve essere esercitata per un periodo minimo di cinque anni e la sede operativa dell'impresa deve essere mantenuta nel territorio nazionale per lo stesso periodo.

#### **ASSISTENZA TECNICA**

Particolari e specifici quesiti e/o richieste chiarimenti potranno essere richiesti mediante posta elettronica all'indirizzo [federpesca@federpesca.it](mailto:federpesca@federpesca.it).